



COMUNE DI RIVERGARO

Regolamento di Gestione del Servizio Rifiuti Urbani

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 09/08/2006

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 Finalità campo di applicazione e contenuti del regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 al fine di stabilire le modalità di gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi. Ove non diversamente specificato nell'articolato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale, sia per la disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani sia per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza.

Il presente regolamento disciplina:

- A) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 3 - punto A del presente regolamento, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico – sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
- B) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla loro produzione, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
- C) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani, il servizio di raccolta ed asporto dei rifiuti urbani esterni.
- D) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi igienico – sanitari di tutela per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti.
- E) Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi.
- F) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia.
- G) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico – sanitaria della cittadinanza e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni elencate nell'art.7 del D lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 - Classificazione dei Rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

A)	RIFIUTI	URBANI
Sono	rifiuti	urbani:

A1) Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

A2) Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.

A3) Rifiuti urbani pericolosi: Sono i rifiuti elencati nella decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, al codice 20, con asterisco e successive modificazioni ed integrazioni.

A4) Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A5) Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani o in discariche abusive.

A6) Rifiuti dichiarati urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.

A7) Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.5 e A.6.

B) RIFIUTI SPECIALI:

B1) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

B2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

B3) rifiuti da lavorazioni industriali;

B4) rifiuti da lavorazioni artigianali;

B5) rifiuti da attività commerciali;

B6) rifiuti da attività di servizio;

B7) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

B8) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

B9) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 4 - Modalità di esercizio delle competenze dei Comuni e dell'Agenzia d'Ambito in materia di gestione dei rifiuti.

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni e dell'ATO ai sensi del D.Lgs. 22/97 è svolta attraverso il Soggetto Gestore.

Articolo 5 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Gestore individuato.

Il Soggetto Gestore svolge le attività e i servizi in materia di Gestione dei rifiuti oggetto della convenzione stipulata con l'Agenzia d'Ambito e specificati all'articolo 1 della convenzione stessa.

Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI

Articolo 6 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione ed in particolare:

- i rifiuti da attività agro-industriali;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti da aziende agricole;
- i rifiuti da attività di costruzione e demolizione;

avviene ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera b) e 21 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 22/97 e pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art. 18, comma 2, lettera d) del citato D.Lgs. Sino all'adozione di tali criteri sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, a fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della Tariffa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti aventi le caratteristiche quali – quantitative definite ai successivi art. 9 e 10.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ed in applicazione dei sopra citati criteri e disposizioni, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e nella misura stabilita secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Soggetto Gestore a ciò preposto.

Articolo 7 - Norme di esclusione.

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali di cui al precedente art. 6 la cui formazione avvenga all'esterno del territorio di competenza dell'Agenzia d'Ambito.

Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 6, formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale non sia ammesso lo smaltimento in impianti per rifiuti urbani ed assimilabili.

Articolo 8 - Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o dichiarati assimilati agli urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente esprime mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti.

Si misura in kg/mq con minimi e massimi che fanno riferimento al valore Kd del D.P.R.158/99. Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

Articolo 9 - Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 8 sono i seguenti: che i medesimi abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, dal punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84.

Sono compresi nell'assimilazione anche gli accessori per l'informatica con l'esclusione dei beni durevoli così come individuati dall'art. 44 comma 5 del D.lgs 22/97.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce, oltre a quanto specificato nei successivi articoli, che:

1. vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
2. vengono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate con il servizio di raccolta, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti.

Articolo 10 - Limiti quantitativi per dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

Per le utenze domestiche non sono posti limiti al conferimento di rifiuti urbani al servizio pubblico.

Per i rifiuti urbani di cui all'art. 3 punto A4) del presente regolamento, il conferimento è gratuito ad eccezione dei servizi espressamente richiesti e prestati dal Soggetto Gestore

Per gli operatori economici, il limite quantitativo di conferimento dei rifiuti speciali assimilati al servizio pubblico è fissato al raggiungimento del quantitativo previsto dal prodotto :

superficie utente * Kd specifico per ogni categoria di utenza

Articolo 11 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione a tariffa delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati dalla Regione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto al precedente art. 8.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

B.1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);

B.2 specificazione dell'attività svolta;

B.3 articolazione tipologica del rifiuto prodotto;

B.4 quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

B.5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;

B.6 superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);

B.7 superfici aziendali complessive;

B.8 numero di addetti complessivi;

B.9 numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Sindaco e al Gestore del Servizio che provvederà alle opportune verifiche.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dalla tariffa RSU di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt. 6 e 7, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda.

L'attestazione (o la comunicazione) dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il soggetto che ha avanzato l'istanza di cancellazione della tariffa abbia

sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.

In esito alla procedura di che trattasi si procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria tecnica del Soggetto Gestore, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso, alla conseguente variazione della tariffa RSU.

Domande non complete della sopra riportata documentazione e non completate entro il termine indicato in sede istruttoria sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Articolo 12- Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Le norme e disposizione di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani e si applicano su tutto il territorio d'Ambito.

Articolo 13 Area di espletamento del pubblico servizio.

Il servizio è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale :

- a) a tutta l'area avente carattere urbano e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

S'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 500 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti a cura del Soggetto Gestore.

Per viabilità ordinaria sono da intendersi le vie pubbliche e quelle private, vicinali, interpoderali e simili, ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

Articolo 14 - Competenze del soggetto gestore del servizio.

Il soggetto Gestore del Servizio, in accordo con il Comune e l'Agenzia d'Ambito nel rispetto della Pianificazione di settore:

A) propone eventuali ulteriori articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti dichiarati urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;

B) propone le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché

all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;

C) propone numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;

D) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;

E) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;

F) provvede all'elaborazione del M.U.D. ai sensi della Legge 70/94 e dell'art. 11 del D.lgs. 22/97;

G) incentiva la raccolta differenziata in conformità al Piano d'Ambito alle direttive regionali e partecipa alle campagne di sensibilizzazione.

Articolo 15 - Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole.

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del Servizio.
2. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque facilmente accessibili al Gestore del Servizio.
3. L'area interessata dal contenitore dovrà essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi. A cura del Gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio di fermo e di segnalazione attiva dei cassonetti quando necessarie.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria.

6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
8. Nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
9. In caso di interventi di risistemazione varia, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore del Servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere del Soggetto Gestore.

Articolo 16 - Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e dichiarati assimilati agli urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità del conferimento dei rifiuti stessi nei contenitori predisposti o comunque approvati dal SOGGETTO GESTORE incaricato del pubblico servizio.

Il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal SOGGETTO GESTORE o dal medesimo approvati.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti.

È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiarie. I rifiuti putrescibili, nel caso in cui non sia istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

È vietata la cernita ed il prelievo dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti posti in opera dal Gestore del pubblico Servizio.

È vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Articolo 17 - Usi vietati dai contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati assimilati agli urbani:

- A) di rifiuti pericolosi;
- B) di rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati urbani;
- C) di rifiuti urbani pericolosi;
- D) di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
- E) di rifiuti di imballaggi terziari;
- F) di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata;
- G) rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..).

E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso. E' altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.

Nelle raccolte domiciliari i contenitori per il conferimento dei rifiuti devono essere posti su suolo privato (escluso il suolo privato ad uso pubblico) e devono essere esposti a cura dell'utente, su aree liberamente accessibili alla raccolta, esclusivamente negli orari indicati dal gestore del servizio.

Eventuali deroghe dovranno essere specificatamente richieste al Comune e dallo stesso autorizzate.

Il ritiro dei contenitori da parte degli utenti dopo lo svuotamento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le ore 21.00 del giorno di esecuzione del servizio.

Articolo 18 - Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti

I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nelle stazioni ecologiche attrezzate, ovvero, dove il servizio fosse attivo, mediante la chiamata degli operatori specifici.

Articolo 19 - Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini Privati

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, possono essere conferiti mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta differenziata posti in opera nelle stazioni ecologiche di base e attrezzate.

Il Gestore del Servizio provvederà ad incentivare il compostaggio dei rifiuti urbani derivanti da orti e giardini nei siti di produzione.

Articolo 20 - Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni

In pendenza di diverse disposizioni legislative, i rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti, dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione a cura del Gestore previo conferimento in appositi contenitori collocati dal Gestore stesso su chiamata del Servizio Cimiteriale Comunale.

E' vietato il conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani.

Articolo 21 – Trasporti.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti in apposito albo per la gestione dei rifiuti, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente sul territorio comunale e dettate dal Codice della Strada, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Articolo 22 - Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del Gestore del Servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune oppure potranno essere consultati in Internet.

Articolo 23 - Smaltimento finale

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Soggetto Gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Titolo IV: INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA E PER ASSICURARE L'IDONEITÀ DEL RIFIUTO ALL'INCENERIMENTO

Articolo 24 - Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia.

Il Comune e l' Agenzia d' Ambito promuovono la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.:-

E' fatto obbligo di utilizzo del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione della Giunta regionale N. 3906 del 07/11/1995, nello svolgimento di qualsiasi attività inerente la raccolta differenziata.

Articolo 25 - Raccolte differenziate a fini economico produttivi e conoscitivi

Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente articolo possono essere attivate in forma sperimentale, e se del caso definitivamente istituite, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Possono essere attivate in forma sperimentale su richiesta del Comune , dell' Agenzia d' Ambito, da parte del Soggetto Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Articolo 26 - Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta.

In relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico – sanitaria dell'incenerimento dei rifiuti, il Soggetto Gestore può proporre all' Agenzia d' Ambito disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni.

Ciò particolarmente:

- A) per rifiuti a basso potere calorifico;
- B) per rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico, con particolare riferimento ai rifiuti composti da cloruro di polivinile.

Articolo 27 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate.

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- A) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti abbandonati, o fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- B) ad inoltrare annualmente, al settore competente del Comune, un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

Articolo 28 - Stazioni Ecologiche Attrezzate (SEA)

Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune e l'Agenzia d'Ambito, predispone e gestisce un adeguato numero di stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate per il conferimento di:

- rifiuti urbani domestici ingombranti così come definiti all' art. 3 del presente regolamento;
- rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato (cambio olio da parte degli utenti non conto terzi), pile, batterie esauste, ecc.
- eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengano attivate altre raccolte differenziate.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso della Stazione Ecologica Attrezzata.

Presso la Stazione Ecologica Attrezzata possono conferire i rifiuti di cui sopra tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo del comune di RIVERGARO

Le utenze commerciali, artigianali e industriali iscritte al ruolo del comune di RIVERGARO possono conferire i rifiuti su indicati nei limiti e nelle quantità specificati nell'ultimo comma dell'art. 10.

Le imprese agricole possono conferire i rifiuti derivanti dalla propria attività nelle qualità e nei limiti specificati nell'accordo di programma del 22/09/2000 con l'Amministrazione Provinciale e per i quali sia stata attivata la specifica convenzione con il Soggetto Gestore.

Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno della Stazione Ecologica Attrezzata sono le seguenti:

- separare le varie tipologie di rifiuto;
- conferire negli appositi contenitori dei rifiuti separati;
- non lasciare i rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- sostare sulla rampe di accesso ai contenitori il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
- rispettare i limiti quantitativi eventualmente indicati dal gestore per ciascuna stazione ecologica attrezzata.
- attenersi alle regole di sicurezza e comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno della Stazione Ecologica Attrezzata e dalle più precise indicazioni impartite dal Custode;
- ricollocare nelle appositi sedi i parapetti di protezione, eventualmente rimossi per lo scarico dei rifiuti.

Quando la stazione ecologica attrezzata è chiusa e/o non presidiata è vietato:

- l'accesso all'interno della stessa;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle vicinanze della stazione stessa. Tali abbandoni rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 14 del Dlgs 22/97.

Il limite massimo giornaliero per ogni conferimento dei rifiuti presso la Stazione Ecologica Attrezzata è di mc. 1.

Articolo 29 - Modalità di effettuazione delle Raccolte differenziate

1. Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore con le modalità specifiche indicate dal Gestore del Servizio per ogni comune secondo quanto indicato dalla pianificazione d'Ambito.
2. I seguenti rifiuti urbani e assimilati potranno essere conferiti da parte dei produttori, secondo le seguenti modalità:
 - a. verde da giardini (sfalci e potature), frazione organica, vetro, plastica, alluminio, in separati contenitori, designati da apposita dicitura, raggruppati in stazioni ecologiche di base cui si potrà

accedere in qualsiasi momento ovvero domiciliare dove il servizio sia attivo;

b. pile, conferibili in appositi contenitori di cartone, dislocati in negozi prestabiliti dal Comune stesso;

c. verde da giardini (sfalci e potature), rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, farmaci scaduti, plastica, pneumatici, batterie esauste, legno, vetro, carta, tubi fluorescenti, prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" ed altro come specificato nelle apposite tabelle esposte nella stazione ecologica attrezzata, nel rispetto degli orari di esercizio al pubblico e delle modalità riportate nel regolamento interno della stazione ovvero domiciliare dove il servizio sia attivo;

d. i farmaci scaduti potranno anche essere conferiti negli appositi contenitori ubicati all'interno delle farmacie negli orari di esercizio al pubblico.

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.

Il SOGGETTO GESTORE provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche che interverranno.

Articolo 30 - Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla normativa vigente, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità sotto definite.

Il relativo servizio di raccolta differenziata, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

I rifiuti urbani pericolosi quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi e relativi contenitori sono contrassegnati da specifici simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancione possono essere conferiti esclusivamente nei cassoni presso la Stazione Ecologica Attrezzata appositamente allestita ed autorizzata unitamente ai relativi contenitori.

Sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività agricole o da attività artigianali, purchè non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (es.: solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione di rifiuti speciali o pericolosi.

E' vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

Articolo 31 - Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi

Ai sensi degli art. 39 e 43 del D.Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggio secondario, non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio, solo in raccolta differenziata.

In particolare, a seconda delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti di imballaggio dovranno essere conferiti come di seguito indicato.

Vetro.

La raccolta potrà essere effettuata:

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale ;
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata.
- tramite contenitori dedicati alle specifiche utenze commerciali.
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo

Carta e cartone.

La raccolta potrà essere effettuata:

- per limitati quantitativi tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata;
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo;

Plastica.

per quanto riguarda i seguenti contenitori vuoti:

- *Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc. (*)*
- *Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc. (*)*
- *Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte).*
- *Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura) (*)*
- *Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati) (*)*
- *Vaschette porta-uova*
- *Vaschette per alimenti, carne e pesce (*) Vaschette/barattoli per gelati (*)*
- *Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert (*)*
- *Reti per frutta e verdura Film e pellicole (*)*
- *Barattoli per alimenti in polvere*
- *Contenitori vari per alimenti per animali (*) Coperchi*
- *Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere (*)*
- *Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, 'acqua distillata (*)*
- *Barattoli per congelamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici) (*)*
- *Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)*
- *"Blister, e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")*

- *Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)*
- *Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso*
- *Reggette per legatura pacchi*
- *Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali) (*)*
- *Vasi per vivaisti*

La raccolta potrà essere effettuata:

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata;
- tramite domiciliare domestico e/o produttivo dove il servizio sia attivo.

Metallo.

Per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi in alluminio ed in banda stagnata per alimenti:

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale
- tramite contenitori in cartone o nylon presso locali ed esercizi commerciali, poli scolastici, ecc..;
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo.

per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio e/o rifiuti in altri materiali metallici dovranno essere conferiti negli appositi cassoni presso la stazione ecologica attrezzata.

Rifiuti biodegradabili (verde, sfalcio, potature orti e giardini,umido).

La raccolta potrà essere effettuata:

- tramite contenitori pluriutenza posizionati presso la stazione ecologica di base o attrezzata.
- tramite contenitori dedicati alle specifiche utenze commerciali.
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo

Legno.

La raccolta potrà essere effettuata:

- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata;
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo

Altri.

La raccolta potrà essere effettuata:

- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata.
- tramite domiciliare dove il servizio sia attivo

Articolo 32 - Modalità di informazione dell'utenza

Dal soggetto gestore in accordo con ATO e Comune, dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi
- destinazioni delle frazioni recuperate
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta e presso le stazioni ecologiche;
- mediante comunicati stampa
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata.
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.

Articolo 33 - Simbologia della raccolta differenziata

1. Al fine di rendere più efficace il rapporto con l'utenza è adottata la simbologia unica della raccolta differenziata per tutto il territorio regionale.

2. La simbologia unica comprende:

- il Logo, simbolo grafico caratterizzante, a livello visivo, la raccolta differenziata nel territorio regionale: tale simbolo deve essere applicato a tutte le espressioni di un sistema di raccolta differenziata (contenitori, attrezzature, documenti informativi, ecc.)
- i colori che caratterizzano ciascun contenitore adibito alla raccolta differenziata;
- la segnaletica che guida il comportamento degli utenti.

3. Quanto sopra è stato realizzato secondo le linee guida (e relativi allegati) emanate dalla Regione Emilia Romagna e pubblicate sul B.U.R. del 15 dicembre 1995 al fine di caratterizzare ciascun materiale raccolto in modo differenziato.

Articolo 34 - Divieti ed obblighi dell'utenza.

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di

vetro a perdere, materiale cartaceo costituito da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computers e centri elaborazione dati, documenti d'archivio, verde, sfalci, potature, rifiuti da mercato, ecc.) nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.

In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.

E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Agenzia d'Ambito

È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

Ove previsto il conferimento su area pubblica, esso dovrà avvenire con assoluta aderenza agli orari prestabiliti per ogni zona. Il conferimento al di fuori di tali orari deve essere considerato secondo i dettami dell'art 14 "*Divieto di abbandono*" del Dlgs 22/97.

Articolo 35 – Incentivi.

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal PPGR relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dovranno essere previsti, anche all'interno del regolamento di disciplina della tariffa per lo smaltimento rifiuti, incentivi atti a favorire le persone, associazioni, aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.

In generale gli incentivi potranno assumere le seguenti forme:

- attestati di benemerenzza sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali da distribuirsi in occasioni particolari;
- campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- sgravi sulla tariffa rifiuti commisurati al beneficio effettivo, per l'Amministrazione Comunale, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Articolo 36 - Attività del Volontariato.

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- • osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori e per tutti gli operatori anche se volontari;
- • garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- • non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità ed all'occupazione del suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio

dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- alluminio in forma di contenitori per liquidi
- metalli
- rifiuti ingombranti di natura domestica
- stracci e vestiario usato

Si fa espresso divieto di raccolta di:

- razione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- oli e batterie auto.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

Titolo V: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 37 - Smaltimento della frazione di rifiuto indifferenziato

I materiali raccolti in modo indifferenziato dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori all'uopo predisposti ovvero conferiti nei contenitori esposti con metodologia domiciliare, secondo le modalità e gli orari comunicati dal gestore del servizio.

Articolo 38 - Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico

È ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei canali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di composti.

È comunque vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.

Articolo 39 - Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata.

I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nelle stazioni ecologiche di base e attrezzata ovvero conferiti con le modalità previste dal Piano d'ambito e secondo le modalità e gli orari comunicati dal gestore del servizio.

Articolo 40 - Rifiuti urbani domestici ingombrati.

La frazione del rifiuto urbano domestico ingombrante dovrà essere conferita unicamente negli appositi cassoni dislocati presso la stazione ecologica attrezzata ovvero dove il servizio fosse attivato attraverso la raccolta domiciliare.

Articolo 41 - Rifiuti urbani pericolosi.

I rifiuti urbani pericolosi che vengano originati nell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere smaltiti in modo differenziato negli appositi contenitori presso la Stazione Ecologica Attrezzata e smaltiti ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 22/97.

Articolo 42 - Rifiuti urbani da giardino.

Tali rifiuti generati nell'area d'espletamento del servizio di raccolta, se ed in quanto non utilizzati ai fini agronomici, devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate e di base.

Titolo VI : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 43 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni.

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 3 punto A-5 del presente Regolamento sono svolti dal Gestore del Servizio. Il servizio è altresì istituito:

- A) Nelle aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, viali ecc. Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico, provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune anche mediante affidamento a terzi;
- B) Aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

Articolo 44 - Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti.

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni l'Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il Gestore del Servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici. È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. È inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 45 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Articolo 46 - Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata dal SOGGETTO GESTORE, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

Articolo 47 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che ad attività ultimata, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che ad attività ultimata, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc....). Nel caso di mancata esecuzione il Gestore del Servizio provvederà a pulire l'area e ad addebitare le spese ai responsabili.

Articolo 48 - Manifestazioni pubbliche.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare ad Soggetto Gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare ed a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con il Gestore stesso alla pulizia delle aree, piazze e strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del Servizio al di fuori di un rapporto convenzionale sono imputati ai promotori delle manifestazioni.

Articolo 49 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento e/o contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno inoltre provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite aree che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale. La mancata detenzione durante la conduzione, di un strumento idoneo (paletta, sacchetto, guanto ecc ecc) alla raccolta della deiezione animale sarà equiparata alla contaminazione di aree pubbliche o ad uso pubblico.

Articolo 50 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari), essendo il Gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante, compresi i marciapiedi, deve risultare perfettamente ripulita.

Articolo 51 - Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 52 - Pulizia dei mercati e fiere.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori e nelle posizioni individuate dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune.

E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti e dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il SOGGETTO GESTORE che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

I concessionari dovranno conferire al servizio esclusivamente i rifiuti prodotti nell'ambito del mercato specifico e non anche i rifiuti prodotti in altri mercati.

Articolo 53 - Esercizi stagionali e piscine.

Esercizi stagionali all'aperto e piscine dovranno comunicare al Soggetto Gestore la data d'inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati dal Soggetto Gestore su area pubblica, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso relativa convenzione. Rimangono valide tutte le disposizioni in materia di obblighi per la raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

Articolo 54 - Pulizia dei terreni non edificati.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti e/o materiali di scarto di qualsiasi genere e natura.

Ove su tali terreni si verificano, anche ad opera di terzi o di ignoti abbandoni incontrollati di rifiuti, fermo restando la responsabilità degli autori delle violazioni per gli illeciti commessi ed impregiudicata l'eventuale azione penale nonchè i provvedimenti da assumersi nei loro confronti a norma dell'art. 14 del D.Lgs n° 22/1997, ai proprietari ed ai detentori dei terreni stessi, salvo

che risultino concretamente destinati all'uso agricolo, potrà essere imposto, con apposita ordinanza sindacale, di provvedere alla realizzazione e/o alla manutenzione di opere (sbarramento di accessi, recinzioni, valli, canali, segnaletica ecc ecc) idonee ad impedire o a rendere comunque difficoltoso l'abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi.

Relativamente ai terreni concretamente destinati all'uso agricolo potranno essere imposte unicamente misure che non precludano l'uso stesso (sbarra di accesso a stradelli di servizio ecc ecc).

Nel caso di abbandoni incontrollati di rifiuti ad opera di ignoti, al proprietario non potranno essere accollati oneri di bonifica e/o ripristino dei luoghi ove risulti aver adempiuto alle prescrizioni eventualmente imposte a norma dei commi precedenti, ovvero risulti aver comunque tenuto un comportamento connotato da diligenza (vigilanza periodica, tempestiva segnalazione degli abbandoni, posizionamento di cartellonistica dissuasiva, installazione di telecamere ecc ecc ecc ecc).

Titolo VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Articolo 55 - Violazioni al presente regolamento.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con le sanzioni amministrative determinate dall'articolo 57, con le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrorazione delle sanzioni previste dalla 689/81, capo primo e D Lgs 22/97.

Articolo 56 - Personale accertatore

Le violazioni delle presenti norme regolamentari sono accertate dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista sanzione amministrativa e specificatamente dagli agenti appartenenti a ARPA, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Polizia Provinciale e Polizia Municipale. Inoltre da eventuali Agenti Ambientali in servizio presso i Comuni (personale dipendente di livello non inferiore alla categoria C, previo decreto di nomina ai sensi della L 689/81 - art 13 - e LR 21/84) dalle Guardie Ecologiche Volontarie eventualmente in servizio presso i Comuni secondo le procedure e le leggi vigenti. Le violazioni potranno essere accertate e contravvenzionate anche da dipendenti del gestore del servizio di Raccolta Rifiuti Urbani a ciò preposti con specifici atti di delega da parte dell'Autorità competente.

Articolo 57 - Regime sanzionatorio

Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste per ciascuna fattispecie, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio ed al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione può direttamente già contenere anche l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino, salvi ed impregiudicati i poteri riservati all'Autorità competente a norma di legge.

n°	Violazione	Obblazione	Minimo	Massimo
1	RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE			
	Esposizione/ritiro di sacchi/bidoni per la raccolta differenziata domiciliare contenenti materiali non conformi e/o fuori dagli orari previsti dal gestore.			
	Collocazione dei contenitori per la raccolta domiciliare su suolo pubblico o ad uso pubblico senza la necessaria autorizzazione comunale.			
	Mancata riduzione, ove possibile, del volume dei rifiuti e mancata introduzione degli stessi in sacchi chiusi ove previsto dal Gestore del Servizio			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
In caso di rifiuti ingombranti e pericolosi	206.56	103.28	619.68	
2	RACCOLTA INDIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI			
	Esposizione/ritiro di sacchi/bidoni per la raccolta domiciliare contenenti materiali non conformi e/o fuori dagli orari previsti dal gestore.			
	Collocazione dei contenitori per la raccolta domiciliare su suolo pubblico –al di fuori degli orari previsti per la raccolta - senza la necessaria autorizzazione comunale.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	Introduzione nei cassonetti di rifiuti al di fuori degli appositi involucri, senza riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI (cassonetti - bidoni)			
	Deposito al di fuori dei cassonetti			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	RACCOLTA MEDIANTE SACCHI			
Esposizione dei rifiuti al di fuori dei sacchi, anche nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. Esposizione dei sacchi o dei rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni previsti per la raccolta.				
Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92	
In caso di rifiuti ingombranti e pericolosi	206.56	103.28	619.68	
3	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E DEI RIFIUTI URBANI DARIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILARI			

	<p>Conferimento di rifiuti ingombranti di provenienza domestica al di fuori delle Stazioni Ecologiche Attrezzate. Conferimento di rifiuti ingombranti al di fuori degli orari indicati dal servizio di ritiro su chiamata.</p>			
	Privati ed altri soggetti	206.56	103.28	619.68
	<p>Conferimento di rifiuti vegetali e provenienti da potatura e sfalci di giardini al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata.</p>			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
4	<p>CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI (PER COMMERCianti DISTRIBUTORI ECC ECC)</p>			
	<p>Conferimento di imballaggi secondari al di fuori della raccolta differenziata (è imballaggio secondario quello concepito in modo tale da costituire nel punto di vendita il raggruppamento di un certo numero di unità singole di vendita) ove sia previsto il servizio specifico.</p>			
	<p>Conferimento nel circuito di raccolta di imballaggi terziari di qualsiasi natura (è imballaggio terziario quello concepito in modo da consentire il trasporto e la manipolazione di un certo numero di imballaggi secondari).</p>			
	Privati ed altri soggetti	206.56	103.28	619.68
5	<p>DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI</p>			
	<p>Cernita dei rifiuti direttamente dai cassonetti o altri contenitori. Incendio di rifiuti sia in area pubblica che privata. Spostamento dei cassonetti e contenitori al di fuori dell'area prevista.</p>			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
6	<p>OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI E SPECIALI PERICOLOSI</p>			
	<p>Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi: Rifiuti Inerti, Rifiuti costituiti da veicoli a motore Rifiuti sanitari speciali pericolosi, Rifiuti urbani pericolosi. verranno sanzionate: - l'omessa distinzione dei flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed omessa loro adeguata gestione.; - il conferimento o il deposito al di fuori degli impianti per il recupero, Stazioni Ecologiche Attrezzate, discariche autorizzate per lo smaltimento; - il conferimento al di fuori delle previsioni del presente regolamento</p>			
	Privati ed altri soggetti	206.56	103.28	619.68

7	OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL SERVIZIO PUBBLICO			
	Mancato conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana o nelle stazioni ecologiche attrezzate ad esclusione della frazione organica dei rifiuti.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206.56	103.28	619.68
8	USO DI CESTINI PORTA RIFIUTI			
	Mancato utilizzo di tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206.56	103.28	619.68
9	DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE, NEI CORSI D'ACQUA, NEI CANALI ECC ECC			
	Abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private canali, acque superficiali			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206.56	103.28	619.68
10	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE			
	Mancata comunicazione al gestore del servizio di raccolta rifiuti delle aree che si intendono utilizzare. Mancata utilizzazione dei contenitori messi a disposizione per la Raccolta Differenziata ovvero Indifferenziata.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206.56	103.28	619.68
11	AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI			
	Mancato mantenimento della pulizia dell'area pubblica concessa o area privata utilizzata e mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento in materia di raccolta differenziata			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206.56	103.28	619.68

12	AREE ADIBITE A LUNAPARK CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI			
	Mancato mantenimento della pulizia delle aree occupate e mancato ripristino delle modalità imposte di raccolta e smaltimento rifiuti. Mancata utilizzazione dei contenitori obbligatori e mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
13	MERCATI			
	Mancata pulizia del suolo sotto ed attorno ai rispettivi posteggi e raccolta di rifiuti provenienti dalla propria attività in sacchi da conferire in appositi siti più in generale mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento in tema di Raccolta differenziata.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
14	ESERCIZI STAGIONALI, CHIASCHE, COCOMERAI, PISCINE, CAMPEGGI, AREE NOMADI.			
	Mancato svuotamento giornaliero dei contenitori per rifiuti posti all'interno dell'area di pertinenza e mancata immissione dei rifiuti raccolti nei contenitori collocati dal gestore del servizio su area pubblica e, più in generale mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento in tema di raccolta differenziata.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
15	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE			
	Mancata pulizia dell'area a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
16	CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI			
	Mancata pulizia dell'area dai rifiuti prodotti nelle operazioni, di carico e scarico e trasporto merci.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
17	PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI			
	Mancata pulizia quotidiana e mancata restituzione in perfetto ordine, alla cessazione dei lavori, delle aree pubbliche o uso pubblico occupate.			

	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
18	OBBLIGO DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE			
	Contaminazione di aree pubbliche o di uso pubblico dovuta a deiezioni di animali condotti da proprietari. Mancato asporto e conferimento nei cassonetti delle deiezioni animali. Assenza di mezzi idonei per la raccolta di deiezioni animali.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
19	PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI			
	Mancata conservazione dei terreni non edificati liberi da materiali di scarto e abbandonati anche da terzi, mancato sfalcio e manutenzione del verde. Mancata presenza di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, quando dovuta e omessa manutenzione di dette opere.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
20	ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI			
	Introduzione di rifiuti e materiali di spazzamento nei pozzetti stradali e caditoie raccolta delle acque.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
21	NORME DI COMPORTAMENTO DIVIETI - SERVIZIO RACCOLTA CON CASSONETTI			
	Immissione nei cassonetti di residui liquidi, materiali incendiari o sostanze putrescibili senza l'involucro protettivo che eviti dispersione o cattivo odore. Utilizzo dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Abbandono di rifiuti a lato dei cassonetti.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	Immissione nei contenitori predisposti per il conferimento di Rifiuti Indifferenziati di: 1. Rifiuti pericolosi; 2. Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; 3. Rifiuti per i quali sia avviata specifica raccolta differenziata.			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206.56	103.28	619.68

22	NORME DI COMPORTAMENTO DIVIETI - SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA			
	<p>Introduzione nei contenitori - sacchi per il rifiuto indifferenziato di materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata. Mancata riduzione, ove possibile, del volume dei rifiuti e mancata introduzione degli stessi in sacchi chiusi ove previsto dal Gestore del Servizio</p>			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206.56	103.28	619.68
23	NORME DI COMPORTAMENTO DIVIETI - STAZIONI ECOLOGICHE DI BASE			
	<p>Introduzione nei contenitori di materiali differenti a quelli indicati sul contenitore. Abbandono di qualsiasi tipo di materiale fuori dai contenitori. Asportazione dai contenitori di materiali precedentemente introdotti.</p>			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206.56	103.28	619.68
24	NORME DI COMPORTAMENTO DIVIETI - STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE			
	<p>Abbandono di qualsiasi tipo di materiale fuori o nei pressi della SEA Asportazione dai contenitori di materiali precedentemente introdotti e cernita senza preventiva autorizzazione da parte del Soggetto Gestore</p>			
	Privati ed altri soggetti	51.64	25.82	154.92
	In caso di rifiuti pericolosi ed ingombranti	206.56	103.28	619.68

Titolo VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 58 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e Rurale, di Decoro Urbano, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 59 - Abrogazione di precedenti Regolamenti

Questo regolamento di Gestione dei Rifiuti, che sostituisce ed abroga ogni precedente altro regolamento comunale in materia, entrerà in vigore, ad esclusione del presente articolo 59, dopo che siano decorsi 60 giorni dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione, salvo che le singole Amministrazioni Comunali aderenti all'ATO, con apposita delibera consigliare da assumersi entro il predetto termine di 60 giorni, non stabiliscano di differirne l'entrata in vigore non oltre la data del 01-01-2007.

Il presente articolo 59 entrerà invece in vigore il giorno successivo a quello in cui la delibera di approvazione del regolamento da parte dell'Assemblea dell'ATO sarà divenuta esecutiva.